



BANDO N. 11/2015

**BANDO DI SELEZIONE PER L' ASSEGNAZIONE DI 1 BORSA DI STUDIO
AVENTE AD OGGETTO ATTIVITA' DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE E APPLICATE PER L'INGEGNERIA**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO il Regolamento per le Borse di Studio per Attività di Ricerca in vigore presso la Sapienza Università di Roma;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 28/07/2015 con la quale è stata approvata l'attivazione di una borsa di studio nell'ambito del progetto di ricerca: "Attività di ricerca sullo studio di un modello di impedenza trasversa per il Proton Synchrotron del CERN"

VISTO il finanziamento dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
ACCERTATA la disponibilità finanziaria

DECRETA

ART. 1

È indetta una selezione da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l'Ingegneria, per l'assegnazione di una borsa di studio della durata di 4 mesi riguardante: "Attività di ricerca sullo studio di un modello di impedenza trasversa per il Proton Synchrotron del CERN" finanziata con fondi dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Responsabile Scientifico Prof. Luigi Palumbo

ART. 2

Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, i candidati in possesso del Dottorato in Elettromagnetismo o Fisica degli Acceleratori, ovvero di titolo universitario ritenuto equivalente dalla Commissione esaminatrice, e con esperienza sulla fisica degli acceleratori.

L'equivalenza sarà stabilita, ai soli fini dell'assegnazione della borsa di studio, dalla Commissione esaminatrice.

I candidati non devono aver compiuto i 35 anni di età alla data di emissione del presente avviso.

ART. 3



La selezione avviene per titoli ed esami. Il colloquio verterà su temi legati alla fisica degli acceleratori

ART. 4

L'importo della borsa di studio ammonta ad € 5500,00 ed è esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi della Legge 476/84, art. 4 e non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali e sarà erogata dal Dipartimento in rate mensili

ART. 5

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti, dovranno essere inviate solo tramite posta elettronica e in formato PDF al seguente indirizzo: concorsisbai@sbai.uniroma1.it entro e non oltre il 31/08/2015, con le modalità e nei termini previsti dal bando di selezione specificando nell'oggetto della mail: bando n.11/2015 pena esclusione dalla procedura selettiva.

Nella domanda di partecipazione i candidati debbono indicare un indirizzo di posta elettronica personale al quale inviare ogni comunicazione, ivi comprese le convocazioni per il colloquio orale, senza che vi sia pertanto altro obbligo di avviso. Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l'Ingegneria all'indirizzo di posta elettronica: concorsisbai@sbai.uniroma1.it

Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.

Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, cittadinanza e indirizzo presso il quale desidera siano fatte le comunicazioni relative alla presente selezione, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare:

-i titoli accademici conseguiti, specificando le istituzioni che li hanno conferiti.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- una copia della tesi di laurea o titolo equipollente (a discrezione della Commissione);
- eventuali pubblicazioni ed altri titoli;
- curriculum vitae;
- eventuali attestati (corsi di perfezionamento, attività svolte presso Istituti di Ricerca ed altro).



ART. 6

La Commissione esaminatrice sarà così composta:

- il responsabile dei fondi di ricerca, o da suo delegato ovvero da un delegato designato dal Direttore del Dipartimento;
- due docenti designati dal Consiglio di Dipartimento.

ART. 7

La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio

globale, espresso in centesimi, nel modo seguente:

70 punti per titoli così ripartiti:

fino a 20 punti, di cui almeno 10 per il dottorato di ricerca e fino a 10 punti per il diploma di specializzazione, di durata almeno biennale, in relazione all'attinenza dei suddetti titoli con l'attività di ricerca da svolgere;

fino a 5 punti per il voto di laurea, da riportare a 110, che verrà valutato come segue:

voto da 95 a 100 punti 1

voto da 101 a 104 punti 2

voto da 105 a 109 punti 3

voto 110 punti 4

voto 110 e lode punti 5

fino a 30 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri:

I. originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

II. congruenza dell'attività del candidato con le tematiche indicate nell'avviso di selezione;

III. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

fino a 5 punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero;

fino a 10 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata – per decorrenza e durata – attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all'estero espletata a seguito di formale conferimento di contratti, borsa di studio o incarichi, in relazione all'attinenza del tema della ricerca ed alla durata temporale;

b) 30 punti per l'eventuale colloquio.

Il candidato, per ottenere l'idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore alla metà del punteggio disponibile per i titoli e a 4/5 dei punti a disposizione per il colloquio.



ART. 8

La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. La borsa di studio verrà assegnata al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio.

In caso di parità di punteggio la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di età. Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

La borsa che, per la rinuncia del vincitore o per mancata assegnazione resta disponibile sarà attribuita al successivo idoneo secondo l'ordine della graduatoria di merito.

ART. 9

Nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si darà notizia del conferimento della borsa, l'assegnatario dovrà far pervenire, a pena di decadenza, al Dipartimento di la dichiarazione di accettazione della borsa medesima alle condizioni stabilite nell'avviso di selezione. Dovrà, altresì, far pervenire dichiarazione, da redigere secondo lo schema allegato, in cui si attesti, sotto la propria responsabilità, ai sensi del d.lgs. 445/2000:

- a) cognome e nome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) codice fiscale;
- d) residenza;
- e) cittadinanza;
- f) titolo di studio;

ART. 10

L'assegnatario avrà l'obbligo di:

- a) iniziare l'attività nella data prevista e secondo le direttive impartite dal responsabile dei fondi di ricerca;
- b) espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa. Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente comprovati, fermo restando che le interruzioni superiori a 30 giorni continuativi, comporteranno la decadenza dalla borsa di studio;
- c) presentare alla scadenza fissata dal responsabile della ricerca, una relazione completa e documentata sul programma di attività svolta la cui valutazione, a giudizio insindacabile del Consiglio di Dipartimento, determinerà l'eventuale proseguimento dell'attività di ricerca o la sua interruzione.



Nel caso in cui l' assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate si avrà la decadenza dalla borsa di studio.

La borsa è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.

Il borsista può svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Dipartimento ed a condizione che tale attività sia dichiarata dalla struttura stessa compatibile con l' esercizio dell' attività di ricerca; non comporti conflitto d' interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di borsa di studio; non rechi pregiudizio all' Ateneo, in relazione alle attività svolte. Il Direttore del Dipartimento ed il titolare della borsa di studio debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali o di lavoro.

ART. 11

Il Dipartimento provvede, limitatamente al periodo di validità della borsa di studio e qualora il borsista sia privo di analoga copertura, alla stipula di una polizza per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, da far gravare sui finanziamenti derivanti dalla convenzione, contratto o contributo per le esigenze dei progetti di ricerca.

Roma, 3 agosto 2015

Il Direttore
Prof. Luigi Palumbo